

GIURISPRUDENZA

APPELLO MILANO

19 MAGGIO 1998

PRESIDENTE: NAVA

RELATORE: FORMAGGIA

PARTI: R.T.I. RETI

TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.

(Avv. Sala)

GIANI

(Avv. Vitale, d'Amati)

BERTARELLI

(Avv. Munabi)

Responsabilità civile •

Diffamazione •

Trasmissione televisiva in

diretta • Ospite •

Responsabilità

dell'emittente • Esclusione

L'espressione « tirapiedi » di un uomo politico, riferita ad un giornalista TV nel corso di una trasmissione televisiva da parte di un ospite della stessa, ha contenuto obiettivamente diffamatorio e non è scriminata dall'esercizio del diritto di critica in quanto priva di interesse pubblico nonché scoordinata ed avulsa rispetto al contenuto della trasmissione. La quantifi-

cazione del danno arrecato al soggetto offeso deve tenere conto della peculiare forza suggestiva del mezzo radiotelevisivo sullo spettatore ma anche degli indici di ascolto Auditel della trasmissione e della notorietà del danneggiato, sia in assoluto, sia relativamente al pubblico tipico della trasmissione. L'editore dell'emittente televisiva che ha mandato in onda il programma non incorre in responsabilità per l'espressione diffamatoria pronunciata da un ospite giacché, trattandosi di trasmissione « in diretta », risultava di fatto impedito il necessario controllo sul contenuto della stessa.

Con atto di citazione notificato in data 27 marzo 1992 Giani Paolo esponeva: di essere addetto alla conduzione del telegiornale per la testata TG1 dal gennaio del 1987 e di avere condotto, fra gli altri, il TG1 delle ore 13,30 del giorno 3 novembre 1991; che in tale circostanza, dopo aver dato in apertura la notizia dell'attentato dinamitardo consumato il giorno precedente ai danni dell'abitazione privata del presentatore televisivo Pippo Baudo, in chiusura aveva introdotto il collegamento in diretta con lo studio televisivo RAI dove il presentatore stava allestendo la trasmissione televisiva « Domenica in » che sarebbe andata in onda al termine del telegiornale; che in quella occasione aveva intervistato il presentatore non solo sull'episodio di cronaca a questi occorso il giorno precedente, ma anche sui contenuti della trasmissione « Domenica in »; che il giorno successivo 4 novembre 1991, nel corso della trasmissione televisiva « Mezzogiorno Italiano » mandata in onda dall'emittente televisiva privata « Italia 1 » condotta dal presentatore Gianfranco Funari, il giornalista de « Il Giornale » Massimo Bertarelli, ospite della trasmissione, aveva proferito affermazioni lesive del suo onore, della sua reputazione ed identità personale, presentandolo al pubblico come « cinico tirapiedi » di un potente uomo politico. Ciò premesso in fatto, Giani Paolo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Bertarelli Massimo e la RTI - Reti Televisive Italiane S.p.A., quale editore della emittente Italia 1, perché venisse accertata la diffamazione commessa dal Bertarelli ai suoi danni e venissero conseguentemente condannati in solido i convenuti a risarcirgli i danni anche non patrimoniali patiti, indicati in L. 300.000.000.

I convenuti, costituendosi, deducevano l'infondatezza delle argomentazioni e deduzioni attoree e chiedevano il rigetto di ogni avversa domanda. In particolare la RTI proponeva, in via subordinata, domanda di manleva nei confronti di Bertarelli, chiedendo che questi venisse condannato a tenerla indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole derivante dall'emananda sentenza. Il Tribunale, con sentenza 21 settembre/14 dicembre 1995, n. 11123, ritenuta l'espressione « tirapiedi di Forlani » adoperata dal Bertarelli con riferimento alla persona del Giani connotata da una profonda valenza diffamatoria altamente lesiva del patrimonio dell'attore, della sua onorabilità, professionalità, reputazione ed identità personale; ritenuto nella specie insussistente l'esimente del diritto di critica in quanto lo strumento usato non rispettava le regole di una civile convivenza e di una normale dialettica, e l'espressione additava l'attore come inserito in una logica di lottizzazione politica; ritenuta la responsabilità della RTI attesa la sua attività imprenditoriale di editore sul quale gravava, nell'ambito del rischio di impresa, l'obbligo di governare l'ordinato e corretto andamento della trasmissione impedendo all'ospite di abbandonarsi alle violente espressioni usate ovvero dissociandosi in modo concreto e marcato dal fatto accaduto; sottolineata la forza suggestiva specifica del mezzo televisivo rispetto a quella degli altri mezzi di diffusione del pensiero; stimava equamente il danno patito dal Giani in L. 75.000.000 in moneta attuale; condannava i convenuti in solido a risarcire all'attore il danno così liquidato, oltre interessi dalla data delle venti al saldo, ed a rifondergli le spese processuali; dichiarava tenuto e condannava il Bertarelli a manlevare la RTI in relazione a tutti gli esborsi da questa dovuti in esecuzione della sentenza.

Contro tale decisione la RTI - Reti Televisive Italiane S.p.A. proponeva appello con atto di citazione notificato al Giani e al Bertarelli in data 3 marzo 1996. Assumeva che l'illecito accertato dal Tribunale non poteva essere imputato alla RTI in quanto: il Bertarelli aveva partecipato al programma come ospite, senza avere alcun rapporto di lavoro, dipendenza o collaborazione con la società; non era estensibile al settore televisivo la disciplina della legge sulla stampa; le fattispecie di responsabilità senza colpa ma per fatto altrui costituivano norme eccezionali non estensibili per analogia; l'intervento del Bertarelli era stato trasmesso in diretta senza possibilità per la RTI e i conduttori della sua trasmissione di prevedere e prevenire la frase pronunciata dall'ospite; l'attività di trasmettere programmi in diretta non poteva considerarsi « pericolosa » ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. Sottolineava, in via gradata, che nella specie doveva in ogni caso ritenersi applicabile la scriminante del diritto di critica ex art. 21 della Costituzione e art. 51 cod. pen.; che infatti la critica espressa era risultata pertinente, coordinata con il contesto della trasmissione, rispettosa della normale dialettica. Rilevava che la somma liquidata di L. 75.000.000 era sproporzionata rispetto alla speciale tenuità dell'offesa, alla suggestività e capacità diffusiva del mezzo, tenuto conto che l'auditel nell'orario di mezzogiorno è scarso, che il Giani non è un personaggio dotato di particolare notorietà, che per diffamazioni di maggior gravità la normale giurisprudenza ha liquidato importi sensibilmente minori. Sottolineava che nonostante la reciproca soccombenza — determinata dal fatto che alcune domande dell'attore non erano

state accolte, o quanto meno non integralmente — avrebbe dovuto comportare la compensazione, almeno in parte, delle spese giudiziali. Chiedeva di essere assolta da ogni domanda del Giani, in quanto infondata; in subordine, che venisse ritenuta l'insussistenza del pregiudizio lamentato dalla controparte o, in via gradata, che che venisse comunque liquidato l'eventuale danno in misura inferiore rispetto a quella determinata dal Tribunale; sempre in subordine, che venissero compensate, almeno in parte, le spese del giudizio di primo grado; col favore delle spese del presente grado.

Bertarelli Massimo, costituendosi, ribadiva quanto eccepito e argomentato nel giudizio di primo grado; sottolineava di non aver mai varcato il limite di una civile dialettica; rilevava la limitatezza dell'espressione anche in considerazione dell'uso lessicale comune della stessa; sottolineava che l'importo liquidato appariva sproporzionato, ingiusto e punitivo rispetto al fatto, tanto più che la somma era diretta a risarcire solo i danni morali, non avendo il Giani provato di aver sofferto alcun danno patrimoniale; rilevava che era eccessivo anche l'importo liquidato a titolo di spese giudiziali. Chiedeva che venisse respinto l'appello e totalmente riformata la sentenza del Tribunale; in via di appello incidentale, che il Bertarelli venisse assolto da ogni domanda del Giani, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio; in via di appello incidentale subordinata, che la somma risarcitoria venisse contenuta nei limiti dell'effettivo danno; sempre in via subordinata che venissero compensate almeno in parte le spese giudiziali del primo grado.

Giani Paolo, costituendosi, ribadiva che la previsione dell'art. 11, legge n. 47/1948 era applicabile anche al sistema radiotelevisivo; che, trattandosi di trasmissione « in diretta », chi vi era preposto dalla RTI doveva essere personale addestrato e selezionato in modo da evitare parole diffamatorie e la loro diffusione; che l'attività di emissione radiotelevisiva in diretta per sua natura presenta marcate caratteristiche di pericolosità data la potenza ed intrusività del mezzo; che in base all'art. 30, legge n. 223/1990 doveva ritenersi responsabile nel settore radiotelevisivo del reato di diffamazione il concessionario pubblico o privato o la persona da questi delegata al controllo; che l'espressione usata era in sé di portata altamente diffamatoria; che il diritto al risarcimento conseguiva anche al danno non patrimoniale per la pesante diffamazione subita e la lesione all'identità personale ed alla professionalità del danneggiato; che al fine della liquidazione delle spese giudiziali non poteva considerarsi sussistente una soccombenza reciproca posto che la domanda risarcitoria dell'attore era stata integralmente accolta. Chiedeva il rigetto dell'appello, vinte le spese del doppio grado.

Sulle conclusioni precisare dalle parti come a verbale d'udienza del 5 febbraio 1997, la causa è stata assunta in decisione all'odierna udienza collegiale (19 maggio 1998).

MOTIVI DELLA DECISIONE. — È opportuno chiarire che è pacifico in causa che la società RTI era l'editore dell'emittente televisiva che aveva trasmesso in diretta la puntata del 4 novembre 1991 del programma « Mezzogiorno Italiano », condotta dal presentatore Gianfranco Funari, durante la quale Massimo Bertarelli, ospite della trasmissione, aveva pronunciato le frasi riportate nell'atto di citazione di primo grado e registrate sulla video cassetta prodotta nel fascicolo di primo grado dall'at-

tore, riferite al conduttore del TG1 delle 13,30 del giorno precedente Paolo Giani.

Ritiene questa Corte che effettivamente l'espressione « tirapiedi di Forlani » usata dal Bertarelli con riferimento alla persona del giornalista Giani abbia avuto valenza diffamatoria in quanto offensiva della reputazione del soggetto cui è stata rivolta. Infatti, se da un lato risulta eccessivo il giudizio espresso dal Tribunale, che ha dato rilevanza anche all'accezione tecnico - storica del termine « tirapiedi » ed ha ritenuto l'epiteto profondamente dispregiativo, connotandolo di una gravità non riscontrabile, a parere di questa Corte, nell'effettivo contesto dei fatti come rappresentato nella registrazione audiovisiva prodotta; per altro verso è evidente che l'aver attribuito al giornalista Giani l'addebito di essere un « tirapiedi di Forlani » è fatto idoneo a suscitare nel pubblico il sospetto che il giornalista, anziché perseguire il fine tipico della sua attività di fornire alla collettività informazioni corrette, potesse aver assecondato iniziative di personaggi potenti di una determinata area politica fornendo informazioni acritiche e tendenziose.

Se, dunque, nell'accezione di uso lessicale comune il termine « tirapiedi » può non essere rappresentativo del più abietto servilismo, è tuttavia vero che trattasi di un'espressione insinuante che, rivolta ad un giornalista, ne lede il decoro professionale mettendone in dubbio la credibilità in quanto adduce il sospetto che l'informazione fornita non sia in realtà obiettiva e disinteressata come dovrebbe essere.

Né potrebbe rappresentarsi nella specie la sussistenza dell'esimente del diritto di critica.

Innanzitutto, nel contesto in cui l'espressione è stata proferita non ricorreva l'interesse del pubblico alla conoscenza del fatto addebitato al Giani, ed anzi, come osservato al Tribunale, l'affermazione del Bertinelli era avulsa e scoordinata dal contenuto della trasmissione. Inoltre il Bertarelli, nell'espone liberamente il proprio pensiero, ben avrebbe potuto usare termini che, pur incisivi, vivaci e polemici, fossero però più consoni alla normale dialettica, quindi non denigratori e non eccedenti l'ambito di una serena e rispettosa critica civile.

Deve dunque essere confermata la responsabilità del Bertarelli in ordine al lamentato fatto diffamatorio, pur dovendosi connotare in modo meno grave, per le ragioni illustrate, la valenza lesiva del fatto e, conseguentemente, l'entità del danno subito dal Giani.

In proposito va sottolineato anche che se è vera l'osservanza del Tribunale per cui il mezzo televisivo, attraverso il quale si è attuata la lesione, è dotato di una peculiare forza suggestiva sullo spettatore, sono però vere le critiche dell'appellante RTI e dell'appellato-appellante incidentale Bertarelli per cui l'auditel nell'orario del mezzogiorno è scarso, ed il Giani non risulta essere un personaggio dotato di particolare notorietà, soprattutto tenendo conto del tipo di telespettatori normalmente in ascolto in tale specifico orario.

Tutto ciò considerato, si ritiene effettivamente sproporzionata, rispetto all'entità del fatto ed al contesto nel quale questo si è svolto, la somma risarcitoria liquidata dal Tribunale al Giani, e, in base ad una valutazione equitativa, rapportata anche all'entità degli importi liquidati in casi simili da questa Corte, si ritiene di riconoscere all'offeso — che invece ha ritenuto consona e adeguata la liquidazione operata a titolo di danno morale (non essendo emersi alcun profilo di carattere patrimo-

niale) dal Tribunale, e ne ha chiesto la conferma — la somma, rapportata ai valori attuali, comprensiva di rivalutazione e interessi, di L. 20.000.000.

Diversamente da quanto deciso dal Tribunale, non può essere ravvisata nel caso di specie la responsabilità della società RTI, quale editore dell'emittente televisiva che ha trasmesso il programma in cui il Bertarelli ha rilasciato le dichiarazioni diffamatorie in questione.

Essendo il Bertarelli intervenuto nella trasmissione come « ospite », non poteva ritenersi sussistente alcun rapporto di lavoro, di dipendenza, di collaborazione che avrebbe potuto comportare la responsabilità (oggettiva) della RTI che l'art. 2049 cod. civ. fonda sul potere di direzione, vigilanza e controllo del padrone o del committente, ed in virtù del quale soltanto è giustificato il gravare sullo stesso del rischio. Inoltre, dalla visione della registrazione audiovisiva emerge chiaramente che le esternazioni del Bertarelli a proposito del Giani sono state imprevedibili e non vi è neppure stata, essendo il programma trasmesso in diretta, la possibilità di prevenirle.

D'altra parte, la trasmissione di programmi in diretta non può considerarsi « attività pericolosa » ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 cod. civ., come sostiene il Giani.

Secondo la consolidata giurisprudenza può farsi rientrare in tale previsione legislativa ogni attività che obiettivamente possa considerarsi, per il tipo e la natura dei mezzi e dei materiali impiegati, pericolosa, e non anche quell'attività la cui pericolosità derivi dalle modalità soggettivamente attraverso le quali viene svolta.

Non è, infine, invocata a proposito dal Giani l'applicabilità, nella specie, degli artt. 11, legge n. 47/1948 e 30, legge n. 223/1990.

Se è vero che non può affermarsi in via generale un'inesistibilità al settore televisivo della legge sulla stampa, attesi i richiami contenuti dalla legge n. 223/1990 (sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato) alla legge n. 47/1948 (sulla stampa), è tuttavia vero che, prevedendo la norma dell'art. 11, legge n. 47/1948 una responsabilità oggettiva dell'editore e non essendo tale disposizione espressamente richiamata dalla legge n. 223/1990, la stessa non può essere applicata in via estensiva o analogica.

E se è vero che l'art. 30, legge n. 223/1990 opera un'estensione di responsabilità al capo al concessionario pubblico o privato del settore radiotelevisivo o alla persona da questi delegata, è però vero che tale norma presuppone sempre la possibilità che tali soggetti possano esercitare sul contenuto delle trasmissioni il « controllo necessario », controllo che nelle trasmissioni in diretta non può di fatto essere esercitato, ed a maggior ragione quando, come nel caso in esame, l'espressione diffamatoria sia stata esternata nella forma di una « sortita » imprevedibile da parte di un « ospite » della trasmissione.

Né, del resto, si potrebbe analizzare la responsabilità della RTI in relazione ad una eventuale responsabilità del conduttore-presentatore della trasmissione per non essersi questi espressamente dissociato dall'espressione diffamatoria ed anzi per averla rimarcata facendola ripetere all'ospite, posto che non vi è stata da parte del Giani alcuna prospettiva in tal senso a sostegno della propria domanda.

Per tutte le ragioni esposte, in accoglimento della domanda proposta in via di appello principale (di merito) dalla RTI S.p.A. ed in parziale acco-

glimento della domanda svolta in via di appello incidentale subordinato dal Bertarelli, la RTI va assolta da ogni responsabilità in ordine al fatto lesivo posto in essere dal Bertarelli nei confronti del Giani e dalla conseguente domanda risarcitoria contro la stessa proposta dal Giani, ed il Bertarelli va dichiarato tenuto e condannato al risarcimento dei danni patiti dal Giani nella misura di L. 20.000.000, in moneta attuale, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo.

Quanto alle spese processuali, ed agli appelli sul punto svolti dalla RTI e dal Bertarelli, la Corte ritiene conforme a giustizia decidere come segue.

In considerazione della novità della questione sulla responsabilità delle emittenti televisive, viene disposta l'integrale compensazione tra la società RTI ed il Giani delle spese di entrambi i gradi.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio sostenute dal Giani vengono invece poste a carico del soccombente Bertarelli, e liquidare, tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della causa secondo quanto accertato nella presente decisione, in complessive L. 6.454.000 di cui L. 454.000 per esborsi, L. 2.000.000 per diritti e L. 4.000.000 per onorari quanto al primo grado, e, quanto al presente grado, in complessive L. 6.726.000, di cui L. 526.000 per esborsi, L. 1.200.000 per diritti e L. 5.000.000 per onorari.

La sentenza appellata va, dunque, riformata parzialmente, nei limiti di quanto sopra deciso.

P.Q.M. — La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in via di appello principale della RTI - Reti Televisive Italiane S.p.A. contro Giani Paolo e Bertarelli Massimo avverso la sentenza del Trib. Milano 21 settembre/14 dicembre 1995, n. 11123;

disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione delle parti;

in accoglimento dell'appello principale proposto dalla RTI ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale di Bertarelli Massimo, ed in conseguente parziale riforma della sentenza impugnata;

assolve la società RTI da ogni responsabilità e da ogni domanda contro la stessa proposta da Giani Paolo;

condanna il solo Bertarelli Massimo al risarcimento, in favore del Giani, dei danni da questi subiti in conseguenza dell'espressione diffamatoria nei suoi riguardi proferita dal Bertarelli, liquidati, in moneta attuale, nella somma complessiva di L. 20.000.000, comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;

dichiara interamente compensate le spese dei due gradi del giudizio tra la società RTI ed il Giani;

condanna Bertarelli Massimo a rifondere a Giani Paolo le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessive L. 6.454.000 di cui L. 454.000 per esborsi, L. 2.000.000 per diritti e L. 4.000.000 per onorari, e, quanto al presente grado, in complessive L. 6.726.000, di cui L. 526.000 per esborsi, L. 1.200.000 per diritti e L. 5.000.000 per onorari.

**SULLA RESPONSABILITÀ
DELL'EDITORE TV
PER LE ESPRESSIONI
DIFFAMATORIE
PRONUNZiate DA UN
OSPITE « IN STUDIO »
DI UNA TRASMISSIONE
« IN DIRETTA ».**

1. **C**onviene esporre, innanzi tutto, i fatti di causa. Nel 1991 un giornalista televisivo, addetto alla conduzione dell'edizione diurna principale del TG1, veniva etichettato come « cinico tirapiedi » di un importante uomo politico democristiano da un giornalista della carta stampata, ospite nello studio della trasmissione televisiva « Mezzogiorno Italiano », diffusa su scala nazionale dall'emittente privata « Italia 1 » e condotta da un noto presentatore TV. Ritenendo l'affermazione — fatta ripetere, peraltro, dal pre-

sentatore — gravemente lesiva del suo onore, della sua reputazione e della sua identità personale, il conduttore del telegiornale non tardava a citare in giudizio il giornalista ospite della trasmissione e la società editrice dell'emittente televisiva che aveva mandato in onda il programma per ottenere la condanna solidale dei due convenuti al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, arrecatigli.

Il Tribunale, accogliendo la domanda proposta, condannava entrambi i convenuti a rifondere al giornalista la notevole somma di £ 75.000.000, come ristoro per il danno patito. Il Collegio, ritenendo obiettivamente infamante l'espressione dianzi ricordata, escludeva la sussistenza della causa di giustificazione costituita dall'esercizio del diritto di critica e, configurando l'attività dell'editore di un'emittente televisiva quale attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., estendeva la responsabilità civile per l'accaduto anche a quest'ultimo soggetto.

Avverso la sentenza proponeva appello la società editrice che, contestando la qualificazione data dai giudici di primo grado alla propria attività, osservava, tra l'altro, come il giornalista avesse partecipato al programma come ospite, senza avere alcun rapporto pregresso con la società, e come fosse, inoltre, impossibile esercitare sul contenuto di una trasmissione andata in onda « in diretta » il dovuto controllo.

Per parte sua, il conduttore offeso, appellato, obiettava fra le altre cose: che la previsione di cui all'art. 11 della l. 47/1948 (c.d. legge sulla stampa) fosse applicabile anche al caso di specie; che il fatto che la trasmissione andasse in onda « in diretta » avrebbe dovuto comportare che l'editore preponesse personale selezionato ed addestrato a vigilare sulla stessa, onde evitare la diffusione di espressioni diffamatorie; infine, che — in base all'art. 30, co.4°, della l. 223/1990 (c.d. legge Mammì)¹ —

¹ Di questa disposizione — gravida, come si dirà, di più d'una perplessità ermeneutica — sembra conveniente riportare integralmente il testo: « Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai sog-

getti di cui al primo comma — cioè: il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da delegata al controllo della trasmissione — le sanzioni previste dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

nel settore radiotelevisivo dovesse ritenersi responsabile del reato di diffamazione anche il concessionario pubblico o privato o la persona da questi delegata al controllo.

Con la decisione in commento la Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha, da un lato, escluso la responsabilità della società editrice e, dall'altro, condannato — pur tenendo fermo il giudizio di fatto circa l'obiettivo diffamatorietà della frase pronunciata e l'assenza, nella specie, di un legittimo esercizio del diritto di critica — il diffamatore a risarcire il danno in una misura notevolmente ridotta, quantificata nella somma di £ 20.000.000.

La pronunzia — equilibrata e ben argomentata — involge profili giuridici originali e di non poco interesse². In particolare, essa spinge a soffermarsi su due punti, in certo senso complementari ed entrambi scaturiti dal problematico coordinamento tra le normative dettate a disciplina del settore della carta stampata e di quello della radiotelevisione: il primo riguarda la non facile individuazione dei soggetti civilmente responsabili per i danni arrecati tramite il mezzo radiotelevisivo; il secondo l'eguale o diversa « pericolosità » diffamatoria dei due suddetti mezzi, e l'eguale o diverso trattamento giuridico cui devono, di conseguenza, essere sottoposti.

2. Il capitolo dei regimi giuridici di stampa e radiotelevisione, le loro analogie e differenze — specie con riguardo al regime sanzionatorio penale — i loro momenti di incontro e di scontro, è uno dei più lunghi e controversi nella storia del diritto dell'informazione.

A fronte di una disciplina giuridica della carta stampata risalente ma organica e coerente, che ha retto tutto sommato bene l'impatto con il trascorrere del tempo ed il mutare delle tecnologie della comunicazione, il diritto delle radiotelevisioni italiano — anche a cagione delle peculiare formazione « in fatto » della sua disciplina giuridica³ — si è snodato attraverso interventi legislativi frammentari e poco coerenti, numerose denunce di incostituzionalità da parte dei giudici di merito e, infine, ripetute ma nella sostanza « disorientanti »⁴ pronunzie del giudice delle

² La produzione giurisprudenziale in materia di reati per televisione (cioè di quei reati descrittivamente analoghi ai reati a mezzo stampa: cfr. FIORAVANTI, *Statuti penali dell'attività televisiva. Spunti critici e ipotesi ricostruttive*, Milano, 1995, 10 ss., nonché Id., voce *Televisione, stampa e editoria*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999, 149 ss., spec. 163-173) è piuttosto scarsa. Per ciò che concerne il reato di diffamazione, poi, ed in particolare quello commesso da un soggetto « esterno » all'organizzazione televisiva e solo occasionalmente « ospite » di una trasmissione, risulta edito — a quanto s'è avuto modo di accertare — ben poco: si tratta di Trib. Roma 5-4-1994, e di Trib. Monza 19-9-1996, entrambi in questa *Rivista*, rispettivamente 1994, 1034 ss. e 1997, 311 ss., con nota critica di DASSI, *I « provocatori » televisivi e la re-*

sponsabilità dell'emittente per gli illeciti commessi nel corso delle trasmissioni.

³ Le vicende politico istituzionali che condussero all'approvazione della legge Mammi dovrebbero essere note; rimane degno di menzione, comunque, il commento di fondo svolto « a caldo » da ROPPO - ZACCARIA, nella *Introduzione* al volume (curato dagli stessi autori) *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, Milano, 1991, 1-15. Gli autori non mancarono di ricordare, peraltro, il « sostanziale vuoto normativo » in cui il diritto radiotelevisivo si sviluppò ed il conseguente trionfo della « forza normativa dei fatti » (p.4).

⁴ Cfr. PARDOLESI, in nota a Corte Cost. 22-10-1982, n. 168, in *Foro it.*, 1982, I, 2703: « non si riesce a nascondere un certo qual disorientamento... È davvero troppo chiedere che almeno la Corte co-

leggi. L'esito di questo travagliato percorso — la legge Mammi — cui si chiedeva, finalmente, di riportare un po' d'ordine nel settore, porta il segno del doloroso travaglio parlamentare (e non solo) che le ha dato vita ed è di ben poco ausilio all'interprete, zeppa com'è di imprecisioni, incongruenze ed aporie sistematiche.

Provando a fare una certa chiarezza in questa intricata materia, converrà ricordare che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1° e 4° dell'art. 30 della legge Mammi, nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano al concessionario pubblico o privato, ovvero alla persona da questi delegata al controllo della trasmissione, le pene stabilite dall'art. 13 della legge sulla stampa. Con questa disposizione il legislatore, nel tentativo di risolvere una volta e per tutte la *vexata quaestio* circa il regime penale applicabile al settore radiotelevisivo⁵, è riuscito nel suo intento soltanto a metà: da un lato, infatti, ha omesso del tutto il riferimento all'autore della diffamazione (cui si dovrebbe applicare, comunque, l'aggravante prevista per la diffusione dell'offesa con « qualsiasi (altro) mezzo di pubblicità »: art. 595, co. 3°, c.p.); dall'altro lato, poi, ha circoscritto il diverso trattamento *quoad poenam* di cui all'art. 13 cit., rispetto al delitto di diffamazione previsto dal codice penale, alla sola diffamazione circostanziata dall'attribuzione di un fatto determinato, lasciando intoccata, quindi, la diffamazione generica, peraltro di frequente ricorso nella prassi.

Il risultato di questa « insipienza foriera di gravi perplessità »⁶ è che per la diffamazione commessa col mezzo radiotelevisivo, soltanto per i ricordati soggetti — e per la ricordata forma circostanziata di delitto — vige il diverso, e più grave, trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 13 della legge sulla stampa; per gli altri soggetti non indicati dall'art. 30 cit. — nonché per la diffamazione generica — si applica, ove ne ricorrano i presupposti, il regime comune delineato dagli artt. 595 e 596 del codice penale.

Volgendo ora lo sguardo ai profili civilistici, va notato, però, che la denunziata insipienza legislativa dà luogo a problemi minori: stante il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., infatti, la risarcibilità del danno non patrimoniale è subordinata alla presenza di un qualsiasi tipo di reato (comune o speciale, generico o circostanziato). Per giurisprudenza costante, inoltre, basta la ricorrenza del solo elemento oggettivo della fattispecie delittuosa, a prescindere da ogni considerazione riguardo alla colpevolezza del reo⁷.

stituzionale non si abbandoni alle dilaganti lusinghe di una « morale mobile »⁵.

Salvo quanto subito appreso si dirà in ordine alla circoscritta cerchia dei soggetti passivi del reato di cui all'art. 30, co. 4°, infatti, è stato proprio con l'estensione a tutto il settore radiotelevisivo (sia via cavo, sia via etere) del regime sanzionatorio previsto dall'art. 13, l. 47/1948 per la diffamazione a mezzo stampa, che si è finalmente concluso il cammino verso la perequazione dei regimi penali dei due im-

portanti mezzi di comunicazione di massa. Il passo intermedio, come si ricorderà, era stato compiuto con la l. 103/1975, che, all'art. 31, aveva già richiamato l'art. 13 cit., ma solo con riguardo alle trasmissioni televisive via cavo.

⁶ Così PADOVANI, *sub* art. 30), in *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, cit., 509.

⁷ La ragione di questa opzione interpretativa è efficacemente spiegata da Cass. 27-8-1980, Lenzi, in *Giust. civ.*, 1980, I,

È opportuno quindi, in un'analisi volta a verificare quali soggetti fossero civilmente responsabili nel caso in esame, prendere partitamente in considerazione tre distinte posizioni: quella dell'autore della diffamazione, quella del presentatore della trasmissione che chiese di ripeterla e quella del concessionario privato (ovvero della persona da questi delegata al controllo della trasmissione).

La posizione del diffamatore sembra essere la più semplice: se si condive — come sembrerebbe doversi condividere — il giudizio di fatto circa l'obiettivo portata diffamatoria della frase pronunciata nei confronti del giornalista del TG, e se si esclude — giusta l'assenza di continenza e di utilità sociale, sia pure relativamente intesa — la ricorrenza dell'esimente del diritto di critica, la denunziata « svista » del legislatore speciale (che non ha esteso nei suoi confronti il più aspro trattamento sanzionatorio) poco rileverà ai fini civilistici: il soggetto, infatti, incorrerà comunque nella fattispecie di reato prevista dall'art. 595 c.p. e ciò innescherà, di conseguenza, il meccanismo risarcitorio di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. Bene sembra, allora, aver argomentato il giudice d'appello allorquando ha sancito la responsabilità, anche per il danno non patrimoniale, del soggetto in esame.

Foriera di dubbi si presenta, invece, la posizione dell'emittente — concessionaria privata. Invero, sembra piuttosto difficile — date le peculiarità del caso concreto — configurare a suo carico una responsabilità penale: la difficoltà discende da ciò, che — come già ricordato — il programma « incriminato » andò in onda « in diretta », senza, cioè, che fosse possibile né all'emittente, né ad un eventuale soggetto delegato al controllo della trasmissione, porre rimedio all'affermazione diffamatoria proveniente da un ospite in studio.

Nella giurisprudenza di merito, peraltro, questo stesso principio è stato sancito in dei casi analoghi a quello in esame. In un primo caso un noto presentatore, ospite di una trasmissione in onda su scala locale, pronunciò espressioni altamente lesive dell'onore e della reputazione di un altro personaggio televisivo, il quale chiese, oltre alla condanna del diffamatore, anche la condanna del conduttore che lo intervistava e dell'emittente televisiva che aveva trasmesso il programma⁸. In un secondo

2380 ss., con nota critica di DE CUPIS, *Giudicato penale di proscioglimento e risarcimento del danno non patrimoniale*: « la esclusione dell'antigiuridicità penale... non comporta necessariamente il venir meno della colpa civile, che si fonda sul diverso presupposto della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso... E se il giudice penale può interpretare la condotta del reo molto rigorosamente, assolvendolo in difetto dell'elemento psicologico e, con pari rigore, deve accertare le cause di non punibilità, per altro verso non può negarsi all'offesa la tutela civilistica per i danni anche morali, pur se riconducibili a colpa lieve e persino lievissima dell'imputato proscioltto ». Nella giurisprudenza civile il *leading case* in materia è rappresentato

da Cass. Sez. Un. 6-12-1982, n. 6651, in *Foro it.*, 1983, I, 1630 ss., con nota critica di IANNARELLI, ed in *Riv.dir.comm.*, 1983, II, 217 ss., con nota di ZENO ZENCOVICH, *Danni non patrimoniali e reato commesso dal non imputabile*. In argomento, rimane sempre attuale il fondamentale saggio di CALAMANDREI, *Il risarcimento dei danni non patrimoniali nella nuova legislazione penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1931, 171 ss.; ivi, peraltro, è dato ritrovare l'icastica affermazione con cui l'a. stigmatizzava l'atteggiamento tenuto dalla giurisprudenza civile nell'accertamento del fatto di reato: essa, a suo dire, si preoccupava di « accertare non il reato che esiste, ma il reato che esisterebbe se non avesse cessato di esistere »!

⁸ Trib. Roma 5-4-1994, cit.

caso, un famoso uomo pubblico — piuttosto aduso ad utilizzare la televisione per far luogo a campagne diffamatorie — ospite di una trasmissione domenicale, offese una giornalista accusandola di essere stata la mandante dell'assassinio del commissario Calabresi⁹. Lo stesso principio, peraltro, è stato ribadito in una fattispecie accostabile a quella dell'ospite « in studio »: lì, infatti, nel corso di un telegiornale trasmesso « in diretta » fu « passata » la telefonata di un ascoltatore, che ne approfittò per diffamare il conduttore del TG¹⁰.

Uno scostamento dal principio appena ricordato si rinviene, invece, in una più recente decisione di merito: in essa la giurisprudenza penale ha ritenuto che il fatto che la trasmissione andasse in onda « in diretta » non fosse sufficiente ad escludere la rilevanza penale del comportamento della persona delegata al controllo della trasmissione. V'è da dire, però, che la diversa traiettoria argomentativa seguita sembra essere stata governata dalle peculiarità del caso concreto: si trattava, infatti, di una diffamazione perpetrata nel corso di una trasmissione « sintomaticamente denominata "Sgarbi Quotidiani" » ed era noto come il conduttore di essa « all'epoca dei fatti... avesse già diverse cause per diffamazione ». Il soggetto delegato al controllo di quella trasmissione fu dunque condannato in quanto, pur essendo a conoscenza della sicura pericolosità diffamatoria di quel programma televisivo, aveva « in definitiva accettato il rischio del verificarsi dell'evento delittuoso »¹¹.

Se dunque, nel caso di trasmissioni andate in onda in diretta, risulta piuttosto difficile configurare come penalmente rilevante il comportamento della concessionaria televisiva (o della persona delegata al controllo), è opportuno chiedersi, tuttavia, se lo stesso soggetto non debba comunque rispondere delle conseguenze pregiudizievoli del reato in quanto a ciò tenuto « a norma delle leggi civili » (art. 185, cpv., c. p.).

In proposito, le strade codicistiche astrattamente percorribili sono due, e fanno leva, da un lato, sul disposto dell'art. 2049, dall'altro, sul disposto dell'art. 2050 cod. civ. Quanto alla prima disposizione, però, appare dirimente il rilievo per cui, invero, di essa difetta proprio il presupposto applicativo, considerato che la diffamazione proveniva da un « ospite » della trasmissione, privo di rapporti di preposizione pregressi con la concessionaria TV. Quanto alla seconda disposizione, invece, se va innanzi tutto sottolineato che « indubbiamente la problematica più interessante... è la ricostruzione del concetto di pericolosità dell'attività ad opera della giurisprudenza »¹², sembra tuttavia piuttosto arduo configurare l'attività televisiva quale attività « per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati » pericolosa: la « pericolosità », infatti, appare essere solo casual-

⁹ Trib. Monza 19-9-1996, cit.

¹⁰ Cfr. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 6-3-1995, Giannò, in *Giur. mer.*, 1996, II, 301 ss., con nota critica di ROMANO, *Il controllo delle comunicazioni radio-televisive*.

¹¹ Trib. Brescia 3-8-1998, Sgarbi e Gori, in *Danno e resp.*, 1999, 465 ss., con commento di COCCHETTI, *Il pool di Milano versus Sgarbi: diritto di critica o diffamazione?*. In particolare, il Tribunale

ha sostenuto, nel sancire la responsabilità penale (a titolo di dolo eventuale) del direttore di rete — persona delegata al controllo della trasmissione, che « anche nell'ipotesi che il programma fosse andato in onda in diretta, egli avrebbe potuto, comunque, far interrompere la trasmissione, che al contrario risulta contenere... un "crescendo" di affermazioni infamanti... ».

¹² VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, 2^a ed., Padova, 1999, 738.

mente riconducibile all'attività radiotelevisiva, non già ad essa ontologicamente connaturata¹³.

Altra soluzione in astratto capace di estendere la responsabilità civile in capo all'emittente si fonda sull'interpretazione analogica dell'art. 11 della legge sulla stampa¹⁴: lì, infatti, si fa riferimento alle conseguenze civili che a certi soggetti (segnatamente: all'editore o al proprietario della testata) derivano dalla commissione di un fatto di reato ad altri ascrivibile (segnatamente: al diffamatore a mezzo stampa).

Di questa disposizione è stata autorevolmente sottolineata la natura di norma speciale, non eccezionale, rispetto alla regola generale sancita dall'art. 2049, giusta la « sostanziale identità di *ratio* » che le informa¹⁵: ciò dovrebbe far sì, allora, che nella fattispecie in commento, non potendosi configurare alcun rapporto di preposizione, non dovrebbe trovare applicazione (a prescindere dal problema dell'estensibilità in via analogica al settore radiotelevisivo) l'art. 11 cit., con le conseguenze particolari da esso previste (risarcibilità del danno non patrimoniale; responsabilità solidale per lo stesso di editore e proprietario della testata).

Anche questa interessante prospettazione, quindi, appare in concreto impercorribile.

La terza posizione suscettiva d'indagine è quella del presentatore. Risulta dagli atti di causa, infatti, che costui avesse chiesto al diffamatore, una volta udita l'affermazione offensiva, di ripeterla. Posto che nessuna

¹³ Il principio di diritto ormai affermatisi nella giurisprudenza di legittimità è infatti questo: « la nozione di attività pericolosa postula che l'attività presenti di per sé una notevole potenzialità di danno a terzi, mentre un'attività normalmente innocua, ove diventi pericolosa per la condotta di chi la esercita, comporta soltanto la responsabilità secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ. » (Cass. 21-12-1992, n. 13530, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Responsabilità civile*, n. 146); tale principio viene anche ulteriormente specificato dicendo che l'art. 2050 fa riferimento alle « attività che per loro stessa natura o anche per i mezzi impiegati rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso » (Cass. 2-12-1997, n. 12193, *ivi*, 1997, voce cit., n. 201) e che non possono considerarsi pericolose quelle attività la cui pericolosità scaturisca da un fattore estraneo (Cass. 9-12-1996, n. 10951, *ivi*, 1996, voce cit., n. 172). In dottrina v., per tutti e anche per gli ulteriori richiami di giurisprudenza, FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di GALGANO, Bologna-Roma, 1993, 478 ss. Sulla natura giuridica delle ipotesi di responsabilità previste dall'art. 2050 c.c. il riferimento d'obbligo è P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, spec. 48 ss., 275 ss.

¹⁴ Il testo della disposizione recita co-

sì: « per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore ». La natura ed il fondamento della responsabilità dei suddetti soggetti sono quanto mai discussi in giurisprudenza: infatti, a fronte di chi, come Trib. Roma 17-4-1987, in questa *Rivista*, 1987, 989, li ravvisa nel principio generale dettato dall'art. 2049 c.c., di cui l'art. 11 cit. rappresenterebbe una specificazione, si pone chi, come Cass. 19-9-1995, n. 9892, in *Danno e resp.*, 1996, 94, e Trib. Napoli, 6-9-1998, in questa *Rivista*, 1989, 161, fa perno sul solo art. 11, visto come norma speciale tipica, escludendo quindi ogni riferimento all'art. 2049. Interessante è, poi, la ricostruzione della *ratio* della disposizione effettuata da Trib. Milano, 8-6-1987, in questa *Rivista*, 1987, 996, secondo cui « tale responsabilità costituisce per un verso una configurazione del rischio d'impresa di chi traendo beneficio dall'attività esercitata, deve anche accollarsene i rischi, e per altro verso un sistema per garantire una migliore e più equa distribuzione del danno tra soggetti che a diversi livelli hanno concorso nella condotta o da essa hanno comunque tratto profitto ».

¹⁵ ROPPO, *Diffamazione per mass media e responsabilità civile dell'editore*, in *Foro it.*, 1993, I, 3363.

domanda nei suoi confronti è stata proposta nel giudizio di primo grado, i giudici non si sono al riguardo pronunziati: solo per completezza d'analisi, quindi, si proverà — come anticipato — a spendere qualche parola in argomento.

Ora, anche se, indubbiamente, il presentatore ha, col suo comportamento, conferito maggiore risonanza all'espressione infamante, non sembrano ravvisabili, comunque, gli estremi per disegnare una qualche forma di responsabilità a suo carico¹⁶: a meno che, guardando alla complessiva organizzazione imprenditoriale di cui faceva parte, egli non fosse la già ricordata « persona delegata al controllo della trasmissione ». Se così fosse (ma ciò non è dato evincere dagli atti di causa), infatti, il conduttore, se pure non poteva, giusta la « diretta » televisiva, impedire il verificarsi del fatto delittuoso, era, però, nella possibilità di impedire che dello stesso si amplificassero gli effetti, evitando quanto meno di far ripetere la frase offensiva; inoltre aveva — con ogni probabilità — anche l'obbligo di dissociarsi esplicitamente da quanto udito.

3. Il secondo profilo d'interesse che la lettura della decisione in commento suscita è costituito dalla presa di posizione in ordine ad un'altra annosa questione del diritto delle comunicazioni di massa: la diversa o eguale « pericolosità » della stampa e della televisione.

Nell'argomentare riguardo al *quantum* del danno subito dal diffamato, il Collegio ha, difatti, ritenuto « vera l'affermazione del Tribunale per cui il mezzo televisivo... è dotato di una particolare forza suggestiva sullo spettatore »¹⁷, anche se ha contemperato questo rilievo con l'altro per cui bisognava considerare che « l'Auditel nell'orario di mezzogiorno è scarso, ed il Giani non risulta essere un personaggio dotato di particolare notorietà, soprattutto tenendo conto del tipo di telespettatori normalmente in ascolto in tale specifico orario ».

Se con gli ultimi due criteri di quantificazione del danno indicati (diffusione della notizia lesiva, notorietà del personaggio offeso) la Corte d'Appello s'è tranquillamente adagiata sopra un tronco giurisprudenziale

¹⁶ Di un caso analogo, non edito, dà conto FIORAVANTI, *Statuti televisivi*, cit., 263 (e, ivi, nota 28): alla puntata del programma « I fatti vostri », trasmessa nel gennaio '93 da Rai 2 e condotta dal presentatore Castagna, partecipò come ospite una signora che — intervistata sulle proprie vicende familiari — espresse riguardo all'ex convivente giudizi (in qualche modo fatti propri dal conduttore) ritenuti diffamatori. In seguito a querela della persona offesa, il GIP, nella primavera del '95, rinviò a giudizio sia l'ospite in studio, sia il presentatore intervistante. (Di più, purtroppo, non è dato sapere). Un caso edito, ma alquanto diverso da quello in discorso, è invece quello trattato da G.I.P. Tribunale Bergamo 13-11-1997, Craxi e Vespa, in questa *Rivista*, 1998, 55 ss.: lì il conduttore televisivo Vespa diffuse un'intervista in

cui Craxi rivolgeva pesanti accuse diffamatorie a Di Pietro; il Gip, però, dispose l'archiviazione del procedimento nei riguardi del giornalista sul rilievo che la condotta divulgativa rientrava perfettamente nei confini del diritto di cronaca, giusta, soprattutto, la presenza di un evidente interesse sociale alla conoscenza della notizia. In senso diverso, ma che lascia alquanto perplessi, v. tuttavia Cass. 16-12-1998, Ferrara, in questa *Rivista*, 1999, 405 ss., che ha annullato la sentenza d'appello nella parte in cui assolveva il giornalista che aveva riportato le affermazioni diffamatorie rivolte da un uomo politico ad un magistrato.

¹⁷ In argomento v. PINELLI, *Suggestione dei messaggi televisivi, persuasione e manifestazione del pensiero*, in questa *Rivista*, 1995, 1 ss.

ziale forte e dalle solide radici, qualche considerazione merita invece il primo criterio, fondato sulla particolare forza suggestiva del mezzo radio-televisivo.

La tesi — conosciuta nel diritto nordamericano come *impact theory* — ha, invero, trovato ingresso, ormai da quasi un ventennio, anche nel dibattito giuridico italiano. Anche sulla rilevanza giuridica di questa teoria, infatti, s'è giocata la lunga partita tra lo statuto giuridico della stampa e quello della radiotelevisione¹⁸. Ripercorrerne quindi — sia pure sinteticamente — ingresso, sviluppi e critiche nel diritto italiano, vuol dire ripercorrere anche un segmento della strada intrapresa dai vari formanti nella faticosa costruzione di un diritto dei mezzi di comunicazioni di massa¹⁹. Fino a tutti gli anni Ottanta, infatti, la « persistente inerzia del legislatore »²⁰ ha costretto il formante giurisprudenziale (ordinario e costituzionale) a dibattersi nella ricerca di regole in grado di governare i numerosi spazi vuoti del diritto delle radiotelecomunicazioni. Ma, a distanza di ormai quasi un ventennio, può affermarsi che la giurisprudenza abbia svolto questo compito suppletivo in modo quanto meno ondivago: la storia della *impact theory* ne è proprio un esempio. Prima dell'attuale (e, come detto, infausto) esito dell'art. 30, l. Mammi, più volte i giudici di merito avevano denunciato l'irragionevolezza di un regime penale diversificato per stampa e televisione sollevando reiterate questioni di costituzionalità. A partire dal 1977²¹ i giudici del palazzo della Consulta hanno, quindi, cominciato ad inoltrarsi nei (fino ad allora inesplorati) campi del *media law* e a recepire le suggestioni provenienti da quegli ordinamenti che avevano già maturato una più organica riflessione su questa branca del diritto.

Nel 1981²² fa così ingresso nell'argomentare della Corte la *impact theory*, già utilizzata più volte dalla giurisprudenza nordamericana²³. Essa viene utilizzata per giustificare la legittimità del monopolio pubblico delle trasmissioni via etere a diffusione nazionale: ciò vien fatto sottolineando come la televisione « per la sua notoria capacità di immediata e

¹⁸ Sul punto SARACENI, *La disparità di trattamento tra stampa e televisione*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, 171 ss.

¹⁹ Cfr. ROPPO, *Un « diritto dei mezzi di comunicazione di massa »?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, 75 ss.

²⁰ Corte Cost. 21-7-1981, n. 148, in *Nuove leggi civ.*, 1982, 984, con nota di V. MELI, cui si rimanda per una ricostruzione del panorama radiotelevisivo quale si presentava all'inizio degli anni Ottanta.

²¹ Corte Cost. 20-1-1977, n. 42, che, però, eluse la questione emettendo una pronunzia di inammissibilità della stessa. Per un'autorevole lettura adesiva di questa decisione cfr. CONSO, *Libertà di espressione e tutela dell'onore nei mezzi di comunicazione di massa*, in *Tutela dell'onore*, cit., 19 ss.

²² Corte Cost. 21-7-1981, n. 148, cit., 985 (su cui v. anche le riflessioni di BETTINELLI, *Il « metodo politico » secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Pol. dir.*, 1981, 477 ss.).

²³ Cfr. *Red Lion Broadcasting Co., Inc.*, FCC 395 U.S. 367 (1969). In realtà l'argomento principe utilizzato nell'esperienza statunitense per differenziare il regime giuridico della stampa da quello della TV è stato quello della *frequency scarcity*: ciò ha comportato che i *broad-casters* potessero ottenere la possibilità di utilizzare le (scarse) frequenze disponibili solo a condizione di accettare limiti che ne assicurassero un uso conforme al *public interest*. Cfr., anche per una critica a quest'argomento, NOTE, *The Message in the Medium: the First Amendment on the Information Superhighway*, 107 HLR 1062, 1070 (1994).

capillare penetrazione nell'ambito sociale attraverso la diffusione nell'interno delle abitazioni e per la forza suggestiva della immagine unita alla parola, dispiega una peculiare capacità di persuasione e di incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica..., di natura ben diversa da quella attribuibile alla stampa ».

Solo l'anno dopo²⁴, però, la stessa teoria viene utilizzata in modo « rovesciato » dagli stessi giudici delle leggi per giustificare il più aspro regime sanzionatorio della stampa rispetto a quello televisivo: si afferma, infatti, che la stampa sarebbe « un mezzo di diffamazione ben più pericoloso degli altri mezzi di pubblicità ».

A distanza di circa un decennio la teoria viene ripresa dalla giurisprudenza ordinaria e trapiantata nel campo del c.d. *Warentest*²⁵: nel 1992 la Cassazione²⁶ ritiene infatti che sul giornalista gravi una maggiore responsabilità professionale allorché devono essere diffuse in televisione notizie sulle c.d. prove di consumo. Tale tesi viene fondata sull'articolato rilievo per cui, in primo luogo, il « mezzo televisivo... è indubbiamente ed oggettivamente diverso, per la sua natura e per le implicazioni che ne derivano, dal giornalismo della carta stampata, diversità che si manifesta nel maggiore impatto che sul pubblico della trasmissione televisiva può esplicare, ed in effetti esplica, per la sua caratteristica di mezzo che aggredisce... i telespettatori nella loro sfera privata domestica, con una immediatezza ed una forza di suggestione che non sono certo di altri mezzi di comunicazione »; in secondo luogo, « il pubblico... è propenso a ritenere acriticamente vero quanto viene comunicato, anche perché è istintivamente portato ad attribuire al mezzo televisivo... autorità... e... grande attendibilità »; infine, « rispetto al mezzo televisivo vi è quasi l'impossibilità di immediata riflessione e di critica (cosa che invece non si verifica nei confronti della stampa) sicché la notizia si fissa nella memoria così come data ».

Nel 1996, poi, la teoria viene rispolverata dalla Corte Costituzionale,²⁷ che la usa per rigettare la questione di incostituzionalità della disciplina dettata per determinare la competenza territoriale nei processi di diffamazione per televisione: il giudice delle leggi si richiama alla « particolare forza e diffusività del mezzo impiegato, suscettibile di manifestare, anche in relazione all'ampiezza della platea dei destinatari del messaggio, una potenzialità lesiva nei confronti della persona e della sua reputazione di gran lunga superiore a quella di qualsivoglia altro strumento di comunicazione di massa ».

In quest'ultimo ventennio, quindi, l'*impact theory* sembra essere definitivamente entrata a far parte dell'armamentario teorico dei giudici italiani, che la usano, però, come una sorta di jolly, da estrarre nei campi e nei modi più disparati. Ciò sembrerebbe dar ragione a chi ha invitato la

²⁴ Corte Cost. 22-10-1982, n. 168, cit., su cui v., oltre alla nota di PARDOLESI, cit., anche ROPPO, *Disciplina dei « mass media » e coerenza del legislatore*, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 515 ss.

²⁵ Su cui v., recentemente, G. RESTA, *Circolazione delle informazioni e responsabilità civile: il caso del Warentest*, in

questa *Rivista*, 1998, 285 ss.

²⁶ Cass. 4-2-1992, n. 1147, in *Corr. giur.*, 1992, 774 ss., con commento critico di ZENO ZENCOVICH, *La « maggior responsabilità » dell'emittente televisiva per le « prove di consumo »*.

²⁷ Corte Cost. 23-2-1996, n. 42, in *Giur. cost.*, 1996, 330 ss.

giurisprudenza a puntare l'attenzione sulle peculiarità dei casi concreti, evitando di lasciarsi ammaliare dai fascinosi richiami delle sirene che nuotano nel diverso mare delle altre scienze sociali. S'è sottolineato, infatti, come l'*impact theory* venga desunta dalla « più incerta fra le scienze sociali » e come gli esperti delle comunicazioni di massa invitino a « distinguere fra messaggio e messaggio, fra forma di espressione e forma di espressione, sicché l'asserita superiorità della televisione se può essere vera per talune forme comunicazionali, può non esserlo per altre »²⁸.

Tornando alla sentenza in esame, e concludendo sul punto, potrebbe anche aggiungersi, peraltro, come, con precipuo riguardo alla diffamazione, possa dubitarsi, dal punto di vista empirico, del fatto che il messaggio televisivo espliciti una potenzialità lesiva maggiore del messaggio stampato. Al riguardo, sembra avere ancora un significato il vecchio adagio secondo cui *verba volant, scripta manent*: se può essere vero, infatti, che il pubblico televisivo è portato ad « ingoiare » acriticamente la notizia, è altrettanto vero, però, che spesso la notizia diffamatoria diffusa dalla TV è talmente veloce da non essere neanche recepita come tale; là dove, invece, nella carta stampata essa, giacendo indefinitamente, potrebbe essere osservata più d'una volta, e, quindi, restare meglio impressa nella memoria del lettore.

Non sembra, dunque, che nel difficile processo di liquidazione del danno da *mass media*²⁹ il criterio che fa leva sul diverso impatto nei confronti del pubblico della notizia comunicata per mezzo della stampa o della televisione possa, alla fine dei conti, essere d'un qualche aiuto all'interprete. Appare preferibile, invece, guardare al caso concreto e puntare l'attenzione, piuttosto, su indici oggettivamente verificabili e che meglio rispondono alla funzione di *deterrence* che, soprattutto nel campo dei *mass media*, la responsabilità civile non può non svolgere³⁰: il riferimento corre, soprattutto, alla considerazione dei profitti economici conseguiti per mezzo della condotta diffamatoria³¹.

4. In conclusione, può dirsi che la pronunzia in commento sia testimone del difficile sforzo cui i nostri giudici sono sottoposti ogni qual volta si cimentano da un lato con fatti che possono al medesimo tempo costituire sia un illecito civile sia un illecito penale, dall'altro con fatti che, incidendo su un settore ad altissima tensione sociale ed in continua evoluzione qual è quello dei mezzi di comunicazione di massa, non trovano, tuttavia, un'adeguata ed organica risposta legislativa.

²⁸ ZENO ZENCOVICH, *La « maggior responsabilità »...*, cit., 781. Critico nei confronti dell'uso che la giurisprudenza fa della teoria in esame è anche CARBONE, *Concorso di cause o causa da sola sufficiente?*, in *Danno e resp.*, 1997, 441.

²⁹ Su cui v. ZENO ZENCOVICH, *Il danno alla reputazione: proposte per una uniforme reputazione*, in questa *Rivista*, 1989, 829 ss.; RICCIUTO - ZENO ZENCOVICH, *Il danno da mass-media*, Padova, 1990; più di recente, FRANCHINI, *La quantificazione del danno da mass-media nella prassi giu-*

risprudenziale, in *Resp. comunicaz. impr.*, 1998, 3 ss.

³⁰ Cfr., sul punto, PONZANELLI, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992, 260 ss.

³¹ Per una corretta applicazione di questo principio cfr., in giurisprudenza, App. Milano 23-12-1986, in questa *Rivista*, 1987, 585 ss. In dottrina, invece, v. il commento a questo caso di DE NOVA, in VISINTINI (a cura di), *La giurisprudenza per massime ed il valore del precedente*, Padova, 1988, 292 ss.

Quest'ultima considerazione fa dubitare, invero, che nell'ordinamento italiano possa a tutt'oggi parlarsi (pur dopo l'approvazione della legge 223/1990) di quel « diritto dei mezzi di comunicazione di massa » — di cui un'attenta dottrina denunciava l'assenza nel nostro sistema giuridico già parecchi anni fa — in grado di offrire all'interprete una « visione apprezzabilmente "integrata" del sistema informativo e dei suoi problemi... capace di cogliere almeno le più rilevanti interrelazioni fra l'uno e l'altro dei sistemi in cui quel sistema si articola »³².

L'assenza di questo microsistema normativo si fa oggi tanto più pressante soprattutto perché, nei dieci anni che ci separano dalla legge Mammì (e negli oltre cinquanta che ci separano ormai dalla legge sulla stampa), il diritto s'è scontrato con l'avvento di nuove tecnologie della comunicazione³³ (da internet³⁴ alle reti telematiche³⁵ alla televisione interattiva³⁶) che hanno enormemente amplificato il problema della tutela della persona nei confronti di mezzi di comunicazione sempre più pervasivi e dalle indefinibili capacità di diffusione³⁷.

Sicché, per rimanere nel campo delle offese agli attributi morali della personalità, non può sfuggire che, mentre il giudice italiano è ancora costretto a muoversi con difficoltà nei meandri di quel labirinto normativo che il legislatore gli ha costruito intorno quando ha disciplinato la materia della diffamazione *per* televisione, si profilano già all'orizzonte nuovi e più pressanti problemi: si allude, in particolare, alla crescita incalzante di ipotesi di lesione all'onore, alla reputazione, alla riservatezza, all'identità personale, perpetrate *on line*.

Queste nuove possibilità di offesa, caratterizzate, come sono, dalla capacità di andare « oltre il senso del luogo »³⁸, pongono relevantissimi problemi al diritto e all'interprete, primo dei quali proprio l'individuazione della legge applicabile e del giudice competente³⁹.

³² ROPPO, *Un « diritto dei mezzi di comunicazione di massa »?*, cit., 77.

³³ Cfr., in una prospettiva di più ampio respiro, volta ad indagare i rapporti tra le nuove tecnologie della comunicazione ed il funzionamento dei sistemi politici, già SARTORI, *Videopolitica*, Riv. it. sc. pol., 1989, 197 ss.; più di recente RODOTÀ, *Tecnopolitica*, Roma-Bari, 1997.

³⁴ La bibliografia giuridica anche in lingua italiana sulla rete delle reti è ormai sterminata: si rimanda, comunque, all'intero volume di AIDA 1996, Milano, 1997, e, più di recente, ad ALPA, *Cyber Law. Problemi giuridici connessi allo sviluppo di Internet*, in NGCC, 1998, II, 385 ss., ed a COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione in rete*: Internet, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da SANTANIELLO, XXVIII, Padova, 1999, 323 ss.

³⁵ Cfr. ZENO ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in questa Rivista, 1998, 15 ss.

³⁶ Su cui v. CARDARELLI - ZENO ZENCOVICH, *Profili giuridici della televisione via*

cavo interattiva, in questa Rivista, 1994, 707 ss., e, più di recente, CLARIZIA, *La TV interattiva nella prospettiva della liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni*, in *Trattato di diritto amministrativo*, cit., 301 ss.

³⁷ V., recentemente, TROIANO, *Gli illeciti attraverso Internet: problemi di imputazione e di responsabilità*, in AIDA 1998, Milano, 1998, 399 ss.; PICOTTI, *Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet*, in questa Rivista, 1999, 283 ss.; ZENO ZENCOVICH, *I rapporti tra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni su Internet*, ivi, 1049 ss. Cfr., da ultimo, gli atti del convegno di Trento (19-20 maggio 2000) su « la tutela della persona di fronte alle reti telematiche » ed ivi, se vuoi, NATOLI, *Profili della diffamazione on line: il caso della diffamazione anonima*, di prossima pubblicazione per i tipi della Laterza.

³⁸ MEYROWITZ, *Oltre il senso del luogo*, Bologna, 1994.

³⁹ Cfr. per esempio, con riguardo al diritto d'autore, BARIATTI, *Internet e il di-*

Fa sorridere — ma si tratta, in realtà, di un sorriso pirandelliano⁴⁰ — che, a fronte di tutto ciò, ci si trovi ancora a commentare le difficoltà in cui la giurisprudenza italiana si imbatte quando deve sancire le responsabilità e i risarcimenti conseguenti a « vecchie » e arcinote modalità di offesa del patrimonio morale degli individui.

ROBERTO NATOLI

ritto internazionale privato: aspetti relativi alla disciplina del diritto d'autore, in AIDA 1996, cit., 59 ss.; sotto un altro angolo prospettico, SCHONNING, *La legge applicabile nel caso di trasmissione transfrontaliera on-line*, in ERCOLANI (a cura di), *La creatività in Europa e la sfida digitale*, Milano, 1996, 67 ss.; con specifica attenzione alla diffusione di notizie lesive della reputazione economica, DE MARI, *Diffusio-*

ne di notizie lesive tramite Internet: profili di responsabilità e legge applicabile, in Riv. dir. priv., 1998, 639 ss., e COSTANZO, *Libertà di manifestazione del pensiero e « pubblicazione » in Internet*, in questa Rivista, 1998, 372 ss., entrambi in nota a Trib. Teramo, ord. 11-12-1997.

⁴⁰ PIRANDELLO, *L'umorismo*, Milano, 1992.